

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'GR Commission

Roma 11-11-2011

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dott. Onoratio Orticello)



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni

Per ricevuta


data 11-11-2011

firma 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

“MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 4 LUGLIO 2001, N. 62 (MODIFICHE ALLA DELIB.C.R. 16 MAGGIO 1973, N. 198 CONCERNENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. TESTO COORDINATO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

MARCO ABBRUZZESE



Consiglio Regionale del Lazio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 43

Presentata il 11 novembre 2011

Assegnata il 11 novembre 2011

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE: ABBRUZZESE Mario

OGGETTO: “Modifiche alla deliberazione Consiliare del 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla delib. C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del Consiglio Regionale, Testo coordinato) e successive modifiche”

Il Consiglio regionale

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

Visto il testo coordinato del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che la disciplina del vigente Regolamento del Consiglio, con riferimento alle sessioni relative alle manovre di bilancio (legge finanziaria, disposizioni collegate, bilancio di previsione, assestamento) e alle proposte dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, non prevede meccanismi idonei ad impedire che il dibattito e le votazioni sui provvedimenti in discussione si protraggano per un tempo irragionevole rispetto a quello necessario per la loro approvazione;

Ritenuto, pertanto, che, anche con riferimento a quanto previsto dal regolamento della Camera dei deputati, è opportuno apportare al regolamento vigente le modifiche di cui all'allegato A) alla presente delibera, che, pur nella garanzia di un ampio dibattito, consentono di contingentare i tempi della discussione e delle votazioni, con lo scopo di approvare i relativi provvedimenti entro un termine certo;

Atteso che tale disciplina è diretta ad evitare il ricorso agli strumenti finora utilizzati per raggiungere gli stessi scopi, cioè i cosiddetti maxiemendamenti e i sub-maxiemendamenti, la cui presentazione è stata sempre fortemente contrastata;

DELIBERA

di approvare le modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio di cui all'allegato della presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante.



Art. 1

(Determinazione dei tempi per la discussione e l'esame di particolari proposte di legge)

1. Ai fini dell'esame in assemblea delle proposte di legge di bilancio, finanziaria, di assestamento del bilancio, delle proposte di legge collegate alla manovra finanziaria annuale e alla manovra di assestamento del bilancio, nonché delle proposte che siano state dichiarate urgenti a norma dell'articolo 38, comma 2, dello Statuto, la Conferenza dei presidenti di gruppo, con il consenso dei presidenti dei gruppi aventi la consistenza numerica complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio, provvede ad individuare e ripartire fra i gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra tenuto conto della consistenza degli stessi, il tempo ad essi complessivamente riservato per gli interventi di cui agli articoli 28, comma 1, 38, 65, ad eccezione degli interventi dei relatori di maggioranza e minoranza e degli ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli, e 66.
2. La Conferenza riserva ai gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo individuato più ampia di quella attribuita ai gruppi della maggioranza.
3. I soggetti abilitati ad intervenire e il limite di durata dei singoli interventi sono quelli previsti dalle relative disposizioni regolamentari.
4. La Conferenza, con la maggioranza di cui al comma 1, può individuare il termine entro cui procedere alla votazione di singoli articoli, decorso il quale il Presidente pone direttamente in votazione l'articolo, così come eventualmente emendato, e dichiara decaduti tutti i restanti emendamenti. La Conferenza può individuare, altresì, il termine entro cui completare le votazioni degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi, decorso il quale il Presidente dichiara decaduti quelli non ancora votati.
5. Qualora nelle votazioni di cui ai commi 1 e 4 non si raggiunga la maggioranza prevista, agli adempimenti ivi stabiliti provvede il Presidente del Consiglio, osservando i medesimi criteri.
6. Nel caso di presentazione di emendamenti, ivi compresi quelli recanti articoli aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, ovvero in mancanza del numero legale ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza, posticipa il termine stabilito a norma del comma 4 di almeno un'ora.



Art. 2

1. La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.